

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 43 del 20 gennaio 2015

Conseguimento e conferma del 75% di abbattimento di Azoto totale e Fosforo totale a livello regionale, per gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili e nei relativi bacini scolanti. Direttiva 91/271/CEE, art. 106 D.Lgs. 152/2006 e art. 25 Norme tecniche del Piano di Tutela delle Acque (PTA).

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si stabilisce che, relativamente agli scarichi di acque reflue urbane, è stato nuovamente raggiunto il 75% di abbattimento di Azoto totale e Fosforo totale in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane della regione, afferenti all'area sensibile "acque costiere del mare Adriatico e i corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa" anche mediante i relativi bacini scolanti. Pertanto, ai sensi del comma 3 dell'art. 25 del Piano di Tutela delle Acque non si applicano i limiti di emissione di Azoto totale e Fosforo totale per i singoli impianti.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

La Direttiva 91/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane prevede, per gli scarichi in area sensibile, specifici limiti di emissione per i parametri Fosforo totale e Azoto totale, limiti che sono ripresi sia dal D.Lgs. 152/2006, che dall'articolo 25 del Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con DCR n. 107 del 05/11/2009 e nella sua versione modificata e integrata, con DGR n. 842 del 15/5/2012.

In particolare il comma 1 dell'articolo 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA stabilisce che gli scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con più di 10.000 abitanti equivalenti (AE), indipendentemente dalla potenzialità del singolo impianto, che recapitano sia direttamente che attraverso bacini scolanti, nelle aree sensibili designate, devono rispettare i limiti di emissione per i parametri Fosforo totale e Azoto totale che variano da 1 a 2 mg/L per il Fosforo e da 10 a 15 mg/L per l'Azoto, in funzione della dimensione dell'agglomerato servito; per quanto riguarda la laguna di Venezia e il suo bacino scolante, ai sensi del comma 3 dell'art. 91 del D.Lgs. 152/2006, si applica la legislazione speciale vigente.

Le aree sensibili sono designate dall'articolo 91 del D.Lgs. 152/2006, designazione ripresa per il Veneto dall'articolo 12 delle norme tecniche di attuazione del PTA. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 91 del D.Lgs. 152/2006 la Regione ha inoltre delimitato nel PTA i bacini drenanti in aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.

Ai sensi del citato PTA sono designate quali aree sensibili:

- a) le acque costiere del mare Adriatico e i corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d'acqua stesso;
- b) i corpi idrici ricadenti all'interno del delta del Po così come delimitato dai suoi limiti idrografici;
- c) la laguna di Venezia e i corpi idrici ricadenti all'interno del bacino scolante ad essa afferente, area individuata con il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia - Piano Direttore 2000", la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
- d) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con D.P.R. n. 448/1976, ossia il Vinchetto di Cellarda in comune di Feltre (BL) e la valle Averso in Comune di Campagna Lupia (VE);
- e) i laghi naturali di seguito elencati: lago di Alleghe (BL), lago di Santa Croce (BL), lago di Lago (TV), lago di Santa Maria (TV), Lago di Garda (VR), lago del Frassino (VR), lago di Fimon (VI) ed i corsi d'acqua immissari per un tratto di 10 Km dal punto di immissione misurati lungo il corso d'acqua stesso;
- f) il fiume Mincio.

Secondo le disposizioni di cui agli articoli 12 e 25 delle Norme Tecniche del PTA, la conformità degli scarichi per i parametri Azoto Totale e Fosforo Totale deve essere valutata con riferimento alla media annua.

Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, ripreso sia dal D.Lgs.152/2006, art. 106, che dal comma 3 dell'articolo 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA, i limiti di emissione per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, indipendentemente dalla dimensione dell'agglomerato servito, che recapitano in area sensibile direttamente o attraverso il bacino scolante, è pari almeno al 75% per il Fosforo totale e almeno al 75% per l'Azoto totale.

La facoltà concessa dalla direttiva esenta quindi dall'obbligo di verificare la conformità del trattamento per singolo impianto, purché la riduzione percentuale del carico in ingresso a tutti gli impianti di trattamento a servizio di agglomerati sia pari, in termini complessivi, ad almeno il 75 % per l'Azoto totale e ad almeno il 75 % per il Fosforo totale.

La Regione Veneto ha acquisito dai Consigli di Bacino degli ATO regionali i dati di analisi disponibili relativi alle portate dei reflui e alle concentrazioni di Azoto totale e Fosforo totale sia in ingresso che in uscita degli impianti di depurazione, ai fini della verifica del rispetto dell'abbattimento del 75% di Azoto totale e di Fosforo totale, affidando all'ARPAV l'incarico di provvedere alla raccolta, analisi ed elaborazione dei dati stessi.

Per quanto riguarda la prima raccolta di dati, quelli relativi al 2007, l'ARPAV aveva predisposto una relazione in cui è stata calcolata la percentuale di abbattimento dell'Azoto e del Fosforo per tutti gli impianti che afferiscono alle aree sensibili, anche attraverso i relativi bacini scolanti. Dalla relazione era emerso che, per quanto riguarda l'Azoto totale, si verificava il conseguimento dell'obiettivo di riduzione di almeno il 75% del carico in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane della regione, afferenti all'area sensibile "acque costiere del mare Adriatico e i corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa" anche mediante i relativi bacini scolanti.

Tale rapporto tecnico, elaborato con i dati 2007, ha permesso la stesura della DGR n. 551 del 10/3/2009 che ha dato atto che per le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 AE, che scaricano in acque ricipienti individuate quali aree sensibili, su citate, non si applicavano i limiti di emissione per l'Azoto totale, essendo dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento era pari almeno al settantacinque per cento. Per quanto riguarda il Fosforo totale, per gli impianti di depurazione che servono agglomerati con più di 10.000 A.E, rimaneva invece obbligatorio il rispetto del limite in concentrazione o in percentuale di riduzione per singolo impianto, stabilito dal D.Lgs. 152/2006, fino a diversa determinazione, in quanto per il Fosforo non era conseguito l'obiettivo di abbattimento del 75% del carico.

Con DGR n. 3856 del 15/12/2009 la Regione ha provveduto a definire, secondo quanto previsto dalla Direttiva 91/271/CEE gli agglomerati regionali ed il relativo carico generato (attualmente tale individuazione è in fase di ulteriore affinamento e revisione). Va ricordato che i limiti di cui all'art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque si applicano agli impianti che servono agglomerati con carico generato superiore ai 10.000 AE.

Considerato che è necessario verificare nel tempo il mantenimento dell'obiettivo di conseguimento della percentuale di riduzione pari almeno al 75%, i Consigli di Bacino degli ATO hanno periodicamente fornito i dati relativi all'Azoto totale e al Fosforo totale in ingresso e uscita dagli impianti di trattamento di propria competenza.

A seguito dell'elaborazione dei dati 2011 è stata evidenziata una riduzione di Azoto totale pari al 74% e di Fosforo totale pari al 75%, con un'incertezza legata al calcolo della percentuale di abbattimento dell'Azoto totale di $\pm 1\%$ e di il Fosforo totale di $\pm 2\%$: questi risultati sono riportati nella DGR n. 1952 del 28/10/2013. Con tale DGR si è potuto pertanto concludere che, sia per l'Azoto totale che per il Fosforo totale, tenuto conto dell'incertezza associata alla percentuale di abbattimento calcolata, non fosse necessario applicare i limiti di emissione per singolo impianto, essendo dimostrato che la percentuale di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento è pari almeno al settantacinque per cento a livello regionale.

A seguito dell'elaborazione dei dati 2012 e 2013, gli esiti delle valutazioni dei rendimenti di abbattimento dei nutrienti in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del Veneto hanno evidenziato per il 2012 un abbattimento di Azoto totale pari al 75% e di Fosforo totale pari al 76%, e per il 2013 un abbattimento di Azoto totale pari al 74% e di Fosforo totale pari al 76%. Si fa presente che, sulla base di elaborazioni prodotte da ARPAV, l'incertezza legata al calcolo della percentuale di abbattimento dell'Azoto totale si attesta a $\pm 2\%$ sia per il 2012 che per il 2013, mentre quella per il Fosforo totale si attesta a $\pm 1\%$ sia per il 2012 che per il 2013. La relazione con il calcolo dei rendimenti di abbattimento dei nutrienti in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane relativamente agli anni 2012 e 2013, che si basa sui dati più recenti a disposizione, è stata trasmessa da ARPAV con nota prot. n. 105803 del 23/10/2014 ed è riportata in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Si può pertanto ancora concludere che, sia per l'Azoto totale che per il Fosforo totale, tenuto conto dell'incertezza associata alla percentuale di abbattimento calcolata, non sia necessario applicare i limiti di emissione per singolo impianto, essendo dimostrato che la percentuale di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento è pari almeno al settantacinque per cento a livello regionale.

Considerato infine che il presente provvedimento riveste importanza di carattere generale ed è in sintonia con le previsioni contenute nella pianificazione regionale di settore (Piano di Tutela delle Acque), si ravvisa l'opportunità di rendere partecipe la 7° Commissione consiliare delle determinazioni di cui alla presente deliberazione nonché di trasmettere la presente deliberazione ai Distretti idrografici delle Alpi Orientali e del fiume Po.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Direttiva 91/271/CEE;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la Direttiva 2000/60;

VISTE le Norme Tecniche di Attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque, approvate con deliberazione n. 842 del 15/5/2012;

VISTA la DGR n. 551 del 10/3/2009;

VISTA la DGR n. 1952 del 28/10/2013;

VISTA la nota prot. ARPAV n. 105803 del 23/10/2014;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

delibera

1. di dare atto che sulla base del calcolo dei rendimenti di abbattimento dei nutrienti in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del Veneto per gli anni 2012 e 2013, i cui risultati relativi all'elaborazione dei dati sono riportati in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è dimostrato che la percentuale di riduzione del carico complessivo di Azoto totale e Fosforo totale in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75%, e pertanto ricorrono gli estremi per l'applicazione del comma 2 dell'articolo 106 del D.Lgs.152/2006;
2. di dare atto che in base a quanto stabilito nell'articolo 106 del D.Lgs 152/2006, fermo restando che le concentrazioni attuali allo scarico non devono essere peggiorate, nelle aree sensibili del Veneto "acque costiere del mare Adriatico e corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d'acqua stesso" e nei relativi bacini scolanti non si applicano i limiti di emissione di Azoto totale e Fosforo totale per i singoli impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con oltre 10.000 AE.
3. di dare atto che, per quanto riguarda la laguna di Venezia e il suo bacino scolante, ai sensi del comma 3 dell'articolo 91 del D.Lgs.152/2006 si applica la legislazione speciale vigente;
4. di stabilire che i Consigli di Bacino degli ATO sono tenuti ad inviare periodicamente alla Regione Veneto e all'ARPAV secondo tempistiche e modalità comunicate dalla Sezione Geologia e Georisorse, i dati relativi all'Azoto totale e al Fosforo totale in ingresso e uscita dagli impianti di propria competenza, ai fini della verifica periodica della percentuale di abbattimento;
5. di incaricare l'ARPAV dell'aggiornamento periodico del calcolo della percentuale di riduzione del carico complessivo di Azoto e Fosforo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che afferiscono alle aree sensibili anche attraverso i relativi bacini scolanti;
6. di dare incarico alla Sezione Geologia e Georisorse della trasmissione del presente provvedimento all'ARPAV, ai Distretti Idrografici delle Alpi Orientali e del Fiume Po e alla 7° commissione consiliare;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
8. di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto della presente deliberazione;
9. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse dell'attuazione del presente atto.

